

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per eventuali trattamenti successivi;.

1. 1496. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti al fine di mutarne la dislocazione;.

1. 1497. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

e) raccolta: l'operazione di selezione, di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;.

1. 1491. Cento.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero;.

1. 1449. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero;.

1. 1448. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il recupero;.

1. 1405. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il recupero;.

1. 1401. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio e il recupero;.

1. 1404. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in

modo che se ne possa effettuare il riciclaggio o il recupero;

1. 1402. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo e il riciclaggio;

1. 1406. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo o il riciclaggio;

1. 1403. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il recupero;

1. 1400. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riutilizzo;

1. 1450. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la suddivisione dei rifiuti secondo la tipologia in modo che se ne possa effettuare il riciclaggio;

1. 1451. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

h-bis) commercio e intermediazione: le attività finalizzate al trasferimento del rifiuto, senza materiale detenzione dello stesso, agli operatori autorizzati alla sua gestione.

1. 107. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1438. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1429. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1427. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1433. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in

frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;

1. 1434. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;

1. 1435. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;

1. 1436. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1431. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1430. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: la raccolta mirata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1432. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche distinte, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1441. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, com-

presa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1437. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1443. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima;

1. 1444. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al riciclaggio di materia prima;

1. 1445. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero;

1. 1446. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani secondo precisi criteri di catalogazione merceologica, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1447. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) raccolta differenziata: l'attività destinata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

1. 1442. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).

1. 1245. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e h).

1. 1246. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).

1. 1236. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e g).

1. 1237. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d), e) e h).

1. 1238. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e e).

1. 1224. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e f).

1. 1225. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e g).

1. 1226. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d) e h).

1. 1227. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e d).

1. 1204. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e e).

1. 1205. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

1. 1206. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e g).

1. 1207. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e h).

1. 1208. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e c).

1. 1177. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e d).

1. 1178. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e e).

1. 1179. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e f).

1. 1180. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e g).

1. 1181. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) e h).

1. 1182. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 513.** Realacci, Lusetti, Verneti.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 582.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).

* **1. 1163.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

Al comma 15, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione di rifiuti, ovvero svolga le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il produttore non iniziale nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 2532. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero.

1. 2529. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: produca rifiuti pericolosi ovvero produca i rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), ovvero.

1. 2530. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: a titolo professionale fino a: smaltimento con le seguenti: attività nel campo del trattamento.

1. 1385. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , a titolo professionale,

* **1. 407.** Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: , a titolo professionale.

* **1. 583.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente.

1. 380. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole: annualmente con le seguenti: ogni sei mesi.

1. 1339. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni quattro mesi.

1. 1341. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento. Al medesimo capoverso, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.

1. 1340. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre di ogni anno.

1. 1342. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 31 agosto di ogni anno.

1. 1343. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: smaltimento con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , entro il 30 giugno di ogni anno.

1. 1344. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta fino a: non iniziale, con le seguenti: qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

1. 373. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sostituire le parole da: , con le modalità *fino a:* caratteristiche qualitative *con le seguenti:* le quantità.

1. 1347. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* le quantità e.

1. 1346. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole da: , con le modalità *fino a:* sicurezza pubblica,.

1. 1345. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento dei rifiuti *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti.

Al medesimo capoverso, sostituire la parola: qualitative *con la seguente:* merceologiche.

1. 1348. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

Al medesimo capoverso, sopprimere le parole: oggetto delle predette attività.

1. 1349. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: attività di raccolta *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* qualunque attività nel campo del trattamento.

1. 372. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di raccolta e.

1. 1387. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: di raccolta e *con le seguenti:* di raccolta e/o.

1. 584. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: raccolta *fino a:* ovvero *con le seguenti:* trasporto di rifiuti e.

1. 369. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: di trasporto *fino a:* svolge le operazioni.

1. 1358. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di trasporto di rifiuti, commercio e.

1. 1355. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto *fino a:* smaltimento *con le seguenti:* svolge le operazioni di recupero.

1. 1371. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: di trasporto fino a: recupero e con le seguenti: svolge le operazioni.

1. 1370. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: recupero e di.

1. 1368. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: trasporto fino a: operazioni di.

1. 1367. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione con la seguente: commercio.

1. 1357. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: trasporto di rifiuti,

1. 1356. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: commercio e.

1. 1389. Cima.

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: e intermediazione.

* **1. 1390.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e intermediazione.

* **1. 585.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: di recupero e.

1. 1391. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* **1. 1392.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e di smaltimento.

* **1. 586.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale.

** **1. 1393.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: , compreso il produttore non iniziale,.

** **1. 587.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: compreso il produttore non iniziale con le seguenti: nonché il produttore.

1. 2531. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: non iniziale aggiungere le seguenti: , nonché il produttore iniziale di rifiuti pericolosi.

1. 37. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: è obbligato.

1. 588. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre mesi.

1. 1395. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

* **1. 1394.** Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

* **1. 589.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni otto mesi.

1. 1396. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il con la seguente: dal.

1. 1397. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: concernente il fino a: sicurezza pubblica.

1. 1398. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole da: , di comunicazione fino a: sicurezza pubblica con la seguente: ambientale.

1. 1351. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole da: , di comunicazione fino a: in materia.

1. 1399. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: le quantità e.

1. 1352. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: e le caratteristiche qualitative.

1. 1353. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, sopprimere, in fine, le parole: oggetto delle predette attività.

1. 1354. Cima.

Al comma 15, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I produttori iniziali di rifiuti urbani e speciali non pericolosi comunicano annualmente alla regione i dati sulla produzione dei rifiuti secondo modalità definite dalla stessa regione.

1. 38. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1359. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di trasporto di rifiuti e svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1360. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1361. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e svolge le operazioni di recupero dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiara-

zione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1362. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1363. Cima.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Chiunque effettua, a titolo professionale, qualunque attività nel campo del trattamento dei rifiuti, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

1. 1364. Cima.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f), g) e h).

1. 1247. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e g).

1. 1239. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e), f) e h).

1. 1240. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e f).

1. 1228. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e g).

1. 1229. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d), e) e h).

1. 1230. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e e).

1. 1209. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e f).

1. 1210. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e g).

1. 1211. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d) e h).

1. 1212. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e d).

1. 1183. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e e).

1. 1184. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e f).

1. 1185. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e g).

1. 1186. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere c) e h).

1. 1187. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 39.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

* **1. 590.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera e), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2335. Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di

pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali

prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

9. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

10. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

11. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente.

14. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ».

1. 2339. Bulgarelli, Cima.

Al comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Entro il 31 gennaio 2002 il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri